

Scheda di sintesi del Dipartimento Industria della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. (Supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Serie generale)

La legge di bilancio per il 2017 è composta da 19 articoli, però quello che contiene norme di interesse per gli investimenti è solo l’art. 1, che però è composto da ben 638 commi. Di essi naturalmente solo alcuni vengono analizzati.

Parte I Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

cc. 8-13

Iper ammortamento del 250% e super ammortamento del 140%

È prorogato al 31/12/17 ovvero al 30/6/18, purché in questo ultimo caso entro il 31/12/17 l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%, il super ammortamento al 140% per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

È aumentato del 150% l’ammortamento di beni strumentali in chiave Industria 4.0* acquisiti entro il 31/12/17 ovvero entro il 30/6/18 purché in questo ultimo caso entro il 31/12/17 l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati un acconti per almeno il 20%.

Gli stessi soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento per i beni di Industria 4.0 possono usufruire della maggiorazione del 40% per gli ammortamenti di beni immateriali** collegati all’utilizzo dei beni connessi ai precedenti.

*Allegato A – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0: 1) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; 2) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; 3) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

****Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0**

PS: gli allegati A e B sono riportati anche per esteso

cc. 15-16 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è prorogato fino al 31/12/2020 e la percentuale dal 25% sale al 50% per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tale disposizione ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L'importo massimo annuale sale da 5 a 20 milioni per ciascuna impresa.

Il credito di imposta viene riconosciuto anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il costo del personale il credito di imposta viene riconosciuto per tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e non più solo per le alte professionalità.

cc. 52-57 Sostegno agli investimenti delle PMI

Il termine per la concessione dei finanziamenti alle Pmi (Nuova Sabatini – art. 2, c. 2, del DL 21/6/ 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L 9/8/2013, n. 98) è prorogato al 31/12/18, con ulteriori finanziamenti di 28 ml per il 2017, di 84 ml per il 2018, di 112 ml dal 2019 al 2021, di 84 ml per il 2022 e di 28 ml per il 2023.

Tali finanziamenti, nel limite del 20%, sono concessi con una maggiorazione del 30% se indirizzati all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

L'importo massimo dei finanziamenti della Nuova Sabatini può essere incrementato di ulteriori 7 miliardi

c. 58 Azioni di promozione all'estero

Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23/12/2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

cc. 66-67 Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative

All'art. 29 del DL 18/10/2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L 17/12/2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

L'investimento in capitale sociale di start up innovative detraibile sale da 500.000 euro a 1 milione.

Per ottenere le agevolazioni l'investimento nel capitale sociale delle start up deve essere mantenuto per 3 anni e non più due.

A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui per la detrazione e quelle per la deducibilità, sono aumentate al 30 per cento.

cc. 71-73 Rifi naziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative

Per il finanziamento delle iniziative di cui al Tit. I, Capo I, del Dlgs 21/4/ 2000, n. 185, "Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi" è autorizzata la spesa di 47,5 ml per il 2017 e di 47,5 per il 2018. Il fondo è gestito da Invitalia.

La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, c. 2, del DL 22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L 7/8/2012, n. 134, è incrementata di 47,5 ml per il 2017 e di 47,5 ml per il 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al DM 24/9/2014 del Mise, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

Il Mise e le Regioni possono destinare, nell'anno 2017, a valere sul PON imprese e competitività e sui POR e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 ml di euro, di cui 70 ml per gli interventi di cui al c. 71 e 50 ml per gli interventi di cui al c. 72. Al fine coordinare e ottimizzare la predetta destinazione

di risorse il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le Regioni.

cc. 74-75 Fondo crescita sostenibile ed ex legge Marcora

Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del DL 22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 134, sono assegnati 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Le società finanziarie che gestiscono le partecipazioni presso le cooperative nate in base alla ex legge Marcora vedono semplificate le procedure per la partecipazione nelle stesse.

cc. 82-84 Investimenti in startup da parte dell'INAIL

Per le proprie finalità, l'INAIL, previa autorizzazione può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start up innovative ovvero costituire e partecipare a start up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo.

cc. 88-97 Agevolazione per investimenti a lungo termine

Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al dlgs 30/6/1994, n. 509, e al dlgs 10/2/1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR di cui al DPR 22/12/1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR di cui al DPR 22/12/1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo

spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a).

Le forme di previdenza complementare di cui al dlgs 5/12/2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

c. 115. Competence center di cui al Piano nazionale Industria 4.0

Con decreto del Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale **Industria 4.0**.

cc. 140-142 Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

Nello stato di previsione del Mef è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni per l'anno 2018, di 3.500 milioni per l'anno 2019 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi e il Fondo saranno individuati e ripartiti con vari Dpcm. Ai progetti individuati possono essere destinate ulteriori risorse con delibera CIPE a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

c. 143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

c. 144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. 145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

c. 148 Misure di attrazione degli investimenti

L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote, agli stranieri che intendono effettuare:

- a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni;
- b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto anche esso per almeno 2 anni;
- c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

c. 149-151 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero

Viene allargata la base di calcolo, ricomprendendo redditi da lavoro dipendente e lavoro autonomo, su cui far valere la riduzione delle imposte, che però viene ridotta al 50% del totale invece del 70%.

cc. 160-162 Premio di produttività e welfare aziendale

Il limite dei premi di produttività soggetti ad una imposta sostitutiva del 10% sale da 2000 a 3000 euro. Per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite definito in 2500 euro viene portato a 4000.

Il limite di reddito dei beneficiari viene portato da 50000 ad 80000 euro. Vengono inoltre esclusi dalla base imponibile Irpef versamenti assicurativi e l'utilizzo di servizi messi a disposizione dall'impresa.

cc. 607, 609-610 Risanamento ILVA

Le somme confiscate nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società.

Ai finanziamenti previsti per l'ILVA, pari massimo ad 800 milioni, in base all'art. 1 del DL 4/12/2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla L 1/2/2016, n. 13, viene aumentato lo spread dal 3% al 4,1%. Tali finanziamenti se non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla stessa ILVA ai sensi dell'art.3 del DL n. 1 del 5/1/2015 convertito con modificazioni dalla L. 4/3/2015, n. 20.

Tali finanziamenti dovranno essere poi restituiti in base alle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'ILVA che sono destinate in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria.

cc. 611-612 Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. Il Piano è sottoposto all'approvazione del Cipe, in coerenza con esso i soggetti titolari di programmi cofinanziati da Fondi Strutturali e di investimento europei 2014/2020

pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni ed aziende.